Numero della proposta

235

# CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 7.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Dbre 1868.
dal Ministro degli Esteri

**OGGETTO**

---

**Relatore** Biancheri C.

**Approvata nella tornata del** 16. Giugno **186**

SESSIONE 1867-68 — N° 235-A

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Pecile, Morini, Bianchi, Bortolucci, De Cardenas, Pellegrini, Borromeo**

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri

*nella tornata del* 10 *dicembre* 1868

## Trattato di commercio e navigazione conchiuso a Managua il 6 marzo 1868 tra l'Italia e il Nicaragua.

**Tornata dell'8 giugno 1869**

SIGNORI! — La Commissione incaricata di esaminare il trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e il Nicaragua non poteva non essere a quello favorevole in massima, sì perchè con siffatti trattati il nuovo regno si afferma, si fa conoscere, annoda ed estende le sue relazioni con tutte le parti del mondo, aumenta i suoi commerci, procura più efficace impulso alle sue industrie; sì perchè questo trattato si stringe con un paese dove le ricchezze del suolo sono tanto svariate quanto copiose, e che per la sua postura tra l'Atlantico e il Pacifico è destinato a servire alla più grande e alla più importante delle comunicazioni interoceaniche, e a divenire un grande centro del commercio mondiale.

Innanzi però di prendere in esame le stipulazioni speciali che in esso si contengono, la vostra Commissione, avvertita dalla relazione ond'è preceduta la proposta ministeriale, che le Camere legislative nicaraguesi avevano introdotto nella redazione primitiva del trattato alcune modificazioni, accettate poi e ratificate dal Governo del Re, credette suo debito rendersi conto dell'indole e dell'entità di tali modificazioni.

Riscontrammo pertanto che nel testo primo, quale era stato convenuto fra i plenipotenziari delle due parti, esisteva un articolo così concepito:

« Art. 6. Ognuna delle due parti contraenti si ob-
« bliga a non accordare nel proprio Stato nessun mo-
« nopolio, indennità o privilegio a danno del commer-
« cio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.

« Le disposizioni di questo articolo non si estendono
« ai privilegi per gli oggetti il di cui commercio ap-
« partiene ai due Governi rispettivi, nè ai brevetti
« d'invenzione per la loro introduzione e per la loro
« applicazione. »

Il quale articolo essendo stato soppresso nel testo definitivo, l'articolo, che già era settimo, diventò sesto in quest'ultimo, e così si scalarono di numero gli articoli successivi.

Parimente all'articolo 12 del testo primitivo, 11 del definitivo, precedevano le seguenti parole, pure soppresse: « A complemento dei principii di diritto ma« rittimo fissati con la dichiarazione del Congresso di « Parigi del 16 aprile 1856, i quali vengono accettati « senza riserva dalle due parti nelle mutue loro rela« zioni, » *le due potenze concordano*, ecc., come nel testo presentato alla Camera.

Al capoverso 4° dell'articolo 20 del testo primitivo, 19 del definitivo, furono cancellate le disposizioni seguenti:

« L'esecutorietà della sentenza potrà essere richiesta « in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte « interessata.

« Quando è chiesta in via diplomatica, se la parte « interessata non ha ad un tempo costituito un procu« ratore, questi gli verrà deputato d'ufficio dal tribu« nale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

« La parte instante dovrà soddisfare al procuratore « deputato d'ufficio il pagamento d'ogni legittima sua « competenza. »

Fu pure aggiunta la parola *straniera* alla fine del primo capoverso di questo medesimo articolo.

E finalmente nell'articolo 23, testo primitivo, 22, testo definitivo, alle parole « concessione in materia di *commercio*, di *navigazione*, » seguivano queste altre: « e di qualunque altro oggetto contemplato nella pre« sente Convenzione. »

La vostra Commissione ebbe da considerare sulla prima modificazione arrecata al testo primitivo del trattato, che non essendovi nel Nicaragua capitali sufficienti per dare impulso ai diversi rami di ricchezza pubblica, i rappresentanti di quello Stato potevano ragionevolmente prevedere la necessità d'incoraggiare compagnie o imprese per via di privilegi compatibili collo svolgimento della industria; e che dal canto nostro, attesa la grande disparità delle condizioni industriali e commerciali dei due Stati contraenti, il patto scritto nell'articolo 6 circa la reciprocanza del trattamento si sarebbe risoluto in effetto nella utilità esclusiva di una parte e nel danno assoluto dell'altra.

Parve anche alla vostra Commissione che la soppressione della prima parte dell'articolo 12, mentre non alterava la sostanza del trattato, essendo puramente istorica, potesse anco facilmente giustificarsi, considerando che nella occasione di un trattato di navigazione e di commercio con un singolo stato non si poteva opportunamente esigere che il Governo di quello Stato s'impegnasse ad accettare senza riserva i principii di diritto marittimo stabiliti colla dichiarazione del Congresso di Parigi del 16 aprile 1856. Certamente sarebbe da desiderarsi che tale intento si raggiungesse; ma l'insistere ulteriormente non sarebbe stato conveniente, dacchè gli interessi dell'Italia e le sue relazioni col Nicaragua si trovavano nei congrui casi definite e regolate in quella parte dell'articolo che rimane conservato.

Riguardo alla soppressione dei tre ultimi paragrafi dell'articolo 19 basta a dimostrare come ella sia accettabile il riflesso che, per dichiarazione espressa dell'articolo 950 del Codice di procedura civile del regno, le disposizioni del titolo XII, che con quell'articolo si chiude, sono subordinate a quelle delle convenzioni internazionali. Ed infatti altre potenze vi sono che nei trattati conchiusi coll'Italia non hanno ammesso nella materia della esecuzione delle sentenze le richieste in via diplomatica; e la repubblica del Nicaragua ha seguito sempre nei suoi trattati questo concetto come più conforme all'indole delle sue istituzioni.

L'aggiunta della parola *straniera* alla fine del primo capoverso dell'articolo 19 fu consigliata certamente dalla convenienza di meglio schiarire il concetto della disposizione relativa, sebbene non potesse per avventura dubitarsi fondatamente che si volesse ai sudditi esteri accordare maggiori privilegi che ai nazionali. Per altro si sarebbe servito meglio alla chiarezza alla quale si tende, e alla proprietà insieme e alla precisione del linguaggio, se invece della frase *cauzione straniera* si fosse usata l'altra *cauzione come stranieri*, colla quale si sarebbe determinato più manifestamente che gli esteri non sono tenuti ad altre cauzioni fuorchè a quelle obbligatorie pei nazionali.

Finalmente non parve alla vostra Commissione che il concordare nella soppressione, all'articolo 23, delle parole *o di qualunque altro oggetto considerato nella presente convenzione* potesse alterare menomamente l'essenza del trattato; dappoichè se non si debbono riguardare come affatto superflue, è per altro evidente che per la loro eliminazione la intelligenza o gli effetti dell'articolo 23 non rimangono pregiudicati.

Venendo poi all'esame del trattato quale fu sottoposto alle deliberazioni della Camera, la vostra Commissione ebbe da riconoscere che esso era informato da quei principii di libertà economica e di reciprocanza nelle relazioni commerciali a cui s'inspirano oggimai le transazioni internazionali presso tutte le nazioni civili, e che le stipulazioni in esso convenute non facevano all'Italia condizioni inferiori a quelle stabilite dal Ni-

caragua colla Francia, colla Gran Bretagna e col Belgio. Ad ogni evento poi provvederebbe la clausola apposta all'articolo 1, dov'è detto che le navi da guerra delle due potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle nazioni più favorite, e l'articolo 22, in cui è disposto che se una delle parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio e di navigazione, questo s'intenderà *ipso facto* e di pieno diritto concesso all'altra parte. In alcuna disposizione anzi questo trattato è migliore degli altri consimili stipulati dal Nicaragua colle altre potenze.

Vogliamo parlare della disposizione contenuta nell'articolo 21 relativa alla nazionalità dei figli nati al Nicaragua da padre italiano, della quale il Governo del Re giustamente mostra fare gran conto, e che sarà, speriamo, del pari apprezzata, come fu da noi, anche dalla Camera.

L'immigrazione italiana nelle due Americhe è cospicua; forma a quest'ora numerose e ricche colonie, le quali arrecano vistosissimi vantaggi all'industria ed al commercio della madre patria. Sono ancora troppo imperfette le notizie che si hanno degli Italiani fuori d'Italia perchè possa farsi del loro numero e delle loro condizioni sociali ed economiche una idea anche solo approssimativamente esatta. Il Governo del Re, per mezzo dei consolati successivamente istituiti e moltiplicati, per mezzo delle stazioni marittime nei più lontani paraggi, per mezzo dei trattati, come questo di cui vi proponiamo l'approvazione, si è posto in grado di acquistare e di dare al paese questa nozione così rilevante.

Il *Bollettino Consolare*, a cui auguriamo quella più estesa pubblicità che merita, contiene su questo proposito accurate relazioni dei nostri Consoli, piene di ragguagli importantissimi. Ma per quanto molto sia stato fatto dal Governo, molto ancora rimane da fare; e noi non possiamo insistere abbastanza nel raccomandargli vivamente di completare nel modo più sollecito questi studi e queste osservazioni al fine di poter dare all'Italia una statistica quanto più si possa esatta e compiuta delle sue colonie.

Possiamo calcolare che oggi sciolgono dai porti di Genova e di Savona circa 18,000 emigranti ogni anno, i quali si indirizzano specialmente alle repubbliche del centro e del sud dell'America. Più di 120,000 Italiani vivono nelle regioni del Plata, esercitandovi svariate professioni, fra cui quella sola dell'orticoltura produce 4 milioni l'anno.

Di 1200 navi argentine che esercitano la navigazione fluviale ed il cabottaggio, 1000 sono italiane; 20 milioni di dollari sono depositati da Italiani nella Banca Argentina.

Il commercio del porto di Genova col Plata dà per ultimi risultati 15,458 tonnellate d'importazione e 30,665 tonnellate d'esportazione, tutto con bastimenti di bandiera nazionale; ed è forse in gran parte la ragione di quel maraviglioso accrescimento di costruzioni navali che si osserva per tutta la riviera ligure (1).

A questo proposito non si può deplorare abbastanza che la Società Transatlantica istituita in Genova per stabilire una regolare comunicazione fra quel porto e le Americhe, quantunque largamente sovvenzionata dal regno Sardo, non riuscisse all'intento; e sarebbe grandemente a desiderarsi che quella impresa, a cui oggi si potrebbero associare le forze riunite del nuovo regno, fosse, con migliori auspici, ripresa ed attuata; poichè, a tutte le ragioni che allora adduceva patrocinandola l'alto intelletto del conte di Cavour, si aggiungono adesso le più favorevoli condizioni di libertà che, per la soppressione delle dogane interne e per le transazioni internazionali, ha fatto ai commerci la nazione unificata.

Non possiamo estenderci più oltre in questi ragguagli, che ci condurrebbero troppo lontano dal nostro assunto; ma abbiamo voluto accennarli per dimostrare meglio l'importanza dei trattati della fatta di quello che esaminiamo, ed in principal modo l'importanza dell'articolo 21. Imperocchè quei nostri concittadini non dimenticano in quelle lontane regioni la madre patria; ma come giovano ad aumentarne i commerci e la produzione, così prendono parte a tutte le sue vicende.

Ne avemmo una splendida prova nel 1848, nel 1859 e nel 1866 allorchè dovendosi combattere le guerre nazionali, un numero non piccolo di nostri concittadini accorse dai luoghi più remoti, lasciando le famiglie e gli affari, per pagare alla patria il tributo di sangue di cui le erano rimasti debitori, o per offrirle volontari l'aiuto del loro braccio. In queste medesime occasioni da tutte le nostre colonie ci giunsero cospicue offerte per la guerra, per soccorsi ai feriti, per sussidi alle vedove ed agli orfani dei morti per la patria.

Nè meno copioso è stato il loro contributo al *Consorzio nazionale*, e non cessa ogni giorno il loro concorso alla fondazione o all'accrescimento delle istituzioni patrie di pubblica beneficenza.

(1) Vedi Jacopo Virgilio, *Delle migrazioni transatlantiche degl'Italiani*, ecc. ecc. Genova, tipografia del Commercio, 1868.

Si calcolano a circa due milioni di lire all'anno gli assegni che soltanto gli Italiani della Repubblica Argentina mandano alle loro famiglie nella Liguria. Ma quello che a noi preme si è che moltissimi, partiti di qui poveri, accumulano fuori, colla loro industria e col lavoro, ragguardevoli capitali, e poi tornano in patria trasferendovi la sede dei loro affari, e con la loro operosità e con l'esperienza acquistata divengono in paese novelli elementi di prosperità, esplicando maggiormente la vita commerciale e marittima. Per questi principalmente tornano opportune le stipulazioni dell'articolo 21, che la Commissione raccomanda al Governo di includere nelle transazioni consimili.

La vostra Commissione, Signori, avendo dovuto esaminare nell'occasione di questo trattato la entità e le condizioni delle nostre colonie, non crede di andare troppo oltre dal suo mandato se, mentre raccomanda al Governo di raccogliere e pubblicare intorno ad esse le più compiute ed esatte cognizioni che sia possibile, gli raccomanda in pari tempo di voler dare opera a statuire le più congrue disposizioni perchè la emigrazione all'estero proceda regolare, sicura, e, soddisfatti i doveri verso la patria e verso i privati, libera.

Ormai non occorre nemmeno più combattere il vieto pregiudizio che la emigrazione dissangui e impoverisca i paesi onde si parte: egli è invece manifesto che senza colonie non vi ha commercio, non vi ha florida marina, non vi ha attività nelle industrie, nè quindi prosperità nello Stato: le nostre repubbliche del medio evo lo attestano.

L'Italia, restituita a se stessa, riprendendo con frutto le sue migliori tradizioni, dee ricercare adesso quali e quanti cittadini abbia sparsi sulla superficie del globo, e a tutti, dovunque siano, provare la sua potenza protettrice e le sue cure materne; e a quelli che di qui partendo vogliono tentarne il destino cercando altrove sorti migliori, facilitare il cammino, indicare il migliore indirizzo, il campo più adatto alla loro operosità, seguendoli sempre vigile e amorosa, senza porre inutili ostacoli o condizioni vessatorie.

Così avremo quelle colonie libere di cui parla Cesare Balbo, che tornano a vantaggio della madre patria « per le migrazioni non più forzate nè esagerate, « ma moderate, libere e meglio composte, per le rela- « zioni commerciali, che fruttano più che le commer- « ciali dipendenze per la operosità reciproca, non più « soggetta a soverchierie ed errori reciproci, ma libe- « ramente ed opportunamente crescente in tutte due « per tutte quelle somiglianze e comunanze di sangue, « nomi, lingua. »

E da questa condizione di cose non trarranno vantaggio soltanto gl'interessi materiali, ma se ne vantaggieranno anco gl'intellettuali: « e dai due utili mate- « riale ed intellettuale così accresciuti sorgerà final- « mente pure l'accrescimento della gloria, la quale « essa pure è alle nazioni come agli uomini una con- « ferma della propria coscienza lieta, un'approvazione « della via battuta, un incoraggiamento a continuarla: « satisfazione delle azioni passate, riposo nelle pre- « senti, sprone nell'avvenire » (1).

CELESTINO BIANCHI, *Relatore*.

(1) *Meditazioni storiche*, pagina 530 e seguenti. Firenze, Lemonnier.

| PROGETTO DEL MINISTERO | PROGETTO DELLA GIUNTA |
| --- | --- |
| *Articolo unico.*<br>Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di Commercio e Navigazione tra l'Italia ed il Nicaragua firmato a Managua il 6 marzo 1868 e le cui ratificazioni furono scambiate a Washington il | *Identico al qui contro.* |

Approvato nella seduta del 16 Giugno 1869.

Pellati

N. 235.

Progetto di legge presentato dal Guardasigilli del Consiglio dei Ministri sugli affari esteri (Mancini)

Trattato di commercio e navigazione conchiuso a Managua il 6 maggio 1868 tra l'Italia e il Nicaragua

Firmato dal 10 dicembre 1868

Signori!

Il convalidare i vincoli di buona amicizia esistenti fra i due Paesi, garantire la tutela degli interessi e la protezione dei sudditi rispettivi e procacciare incremento alle mutue relazioni marittime e commerciali, il Governo del Re ha conchiuso con la Repubblica di Nicaragua un trattato di commercio e navigazione che venne firmato a Managua il 6 Marzo di quest'anno.

La posizione geografica che occupa e le comunicazioni a cui serve e servirà ancor più in avvenire, rendono il Nicaragua uno degli Stati più importanti dell'America centrale.

Firenze 26 Febbraio 1869

N. 235
per N. 235

Onorevole Signor Presidente

Due volte fu radunata la Commissione incaricata di riferire sullo Schema di Legge N. 235, — nell'ultima Tornata fu nominato il Relatore — nella persona dell'On. Deputato Cav. Celestino Bianchi. Egli si mise tosto all'opera, ma non fu dall'On.le Segretario fatta annotazione nel Processo Verbale. Ad ogni modo il Relatore ci è tutto occupato dell'affare, chiedendo al Ministero degli Esteri molte notizie e informazioni che sono necessarie. Alla Firma, e non appena giunte saranno giunte e esaminate, la Giunta stessa prenderà le sue deliberazioni — il Relatore presenterà la Relazione —

Dev.mo
Ghiozzi D.P.

Bagnato dall'Atlantico e dal Pacifico, ricco di minerali e di prodotti del suolo, esso offre il più facile mezzo all'apertura di un canale fra i due Oceani che competerà in importanza con quello di Suez e che farà del Nicaragua uno dei centri del traffico mondiale. La conclusione di un Trattato di Commercio con quella Repubblica, unita già da identiche stipulazioni con Francia, Inghilterra e parecchi Stati secondari, non è quindi senza importanza anche per il futuro; e quello che ho l'onore di presentare al vostro esame e alla vostra approvazione, soddisfa pienamente agl'interessi dei due Paesi ed ai più recenti progressi del diritto internazionale.

La più completa libertà

di risiedere, commerciare e navigare è accordata ai sudditi rispettivi e assicurato in materia d'importazioni ed esportazioni il trattamento della Nazione più favorita.

Vi è proclamato il rispetto della proprietà privata in tempo di guerra, definita la nozione del blocco e del contrabbando e concesso a ciascuna delle Parti contraenti, in materia di commercio e di navigazione, ogni privilegio concesso dalla altra ad un terzo Stato.

Oltre queste disposizioni generalmente ammesse nei varii accordi di simil natura pattuiti dal Governo del Re, quella contenuta all'art. 21° relativa alla nazionalità dei figli nati al Nicaragua da padre italiano, è per le difficoltà superate e per la innovazione che arreca, è degna di particolare

considerazione.

È desso una deroga ai principii della legislazione del Nicaragua ed alla massima finquì costantemente seguita tanto dal Governo di quella Repubblica come da quelli delle altre Repubbliche Ispano-Americane che nei trattati conchiusi con gli Stati Europei, hanno sempre, o fatto accettare il principio che i figli nati in America da cittadini stranieri acquistano la nazionalità del luogo nativo, od almeno serbato silenzio su questo punto. La concessione che dal Governo del Nicaragua ci viene fatta in quest'articolo, oltre all'importanza che ha di per se stessa, costituisce un favorevole precedente che potremo invocare nei negoziati già aperti con le altre Repubbliche Americane.

Questi ed altri riflessi che vi suggerirà, o Signori, l'esame del presente trattato, mi fanno certo della vostra approvazione.

# Progetto di Legge

## Vittorio Emanuele II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

### Articolo Unico

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di Commercio e Navigazione tra l'Italia ed il Nicaragua firmato a Managua il 6 Marzo 1868 e le cui ratificazioni furono scambiate a Washington il

# Trattato di Commercio e Navigazione tra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua

---

Sua Maestà il Re d'Italia, e la Repubblica di Nicaragua nello scopo di agevolare il commercio e la navigazione dei due paesi, hanno creduto conveniente di conchiudere un Trattato di navigazione e commercio, ed hanno nominato a questo oggetto, per loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia il Signor D.r Giuseppe Ansora Duca di Licignano, Incaricato d'affari e Console generale presso le Repubbliche di Centro-America, e Sua Eccellenza il Presidente di Nicaragua: il Signor Avvocato Don Tommaso Ayon, Ministro di Stato per gli affari Esteri.

I quali dopo aver presentati i loro pieni poteri, e trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

## Articolo 1°

Vi sarà fra i territorii e possedimenti delle due Alte Parti contraenti completa ed intera libertà di commercio e di navigazione.

I cittadini italiani nel territorio della Repubblica di Nicaragua ed i cittadini Nicaraguensi negli Stati di S. M. il Re d'Italia potranno approdare liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi ~~d~~ d'Italia e di Nicaragua ~~e d'Italia~~, ai quali sia attualmente

o possa essere in avvenire permesso di approdare ai Nazionali, entrare nei medesimi, rimanere e risiedere in qualsiasi punto dei detti territori.

Essi godranno respettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra Parte degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali senza dover pagare alcuna maggiore tassa o imposta che quelle pagate dai medesimi, ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Le navi da guerra delle due Potenze saranno trattate ne' porti respettivi come quelle delle nazioni più favorite.

## Art. 2°

I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nel ~~rispettivo~~ territorio dell'altra, esercitare il commercio tanto allo ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potrà loro convenire, effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere consignazioni tanto dall'interno che dall'estero pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali, vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie od oggetti qualunque, tanto se importati quanto se nazionali, sia che gli vendano all'interno o gli esportino, conformandosi sempre alle

leggi ed ai regolamenti del paese;
curare e fare i loro affari da se,
presentare alle Dogane le loro proprie
dichiarazioni o farsi sostituire da
qualunque persona essi giudichino
opportuno senza essere sottoposti ad
altri gravami, contribuzioni od imposte
che a quelle che pesano sopra i nazionali.

Essi avranno egualmente il diritto
di disimpegnare ogni qualsiasi incarico
che venisse loro affidato dai proprii
concittadini, da stranieri o da nazio-
nali in qualità di procuratori, fattori,
commessi, agenti, consegnatari od
interpreti.

Infine essi non pagheranno in
ragione del loro commercio od industria
nei porti, nelle città od in qualsiasi
luogo dei due Stati, ove essi sieno
definitivamente o temporariamente

stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse od imposizioni che saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunità od altri favori accordati in materia di commercio e d'industria ai cittadini di uno dei due Stati verranno egualmente accordati a quelli dell'altro Stato.

## Art. 3°

I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprietà e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi andranno peraltro esenti

negli Stati dell'altra parte dal servizio militare obbligatorio sia nell'esercito, che nella marina; nella guardia nazionale o nella milizia, saranno pure esenti da ogni ufficio giudiziario e municipale come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale.

## Art. 4°

I cittadini di ambe le Parti contraenti non potranno essere sottomessi respettivamente a nessun sequestro od embargo nè essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, nè per ragioni di Stato, nè per uso pubblico di verun sorte senza che sia loro accordata un'indennità

previamente convenute

## Art.° 5.°

Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due Stati contraenti come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell' uno o nell' altro degli Stati contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o nicaraguensi senza pagare altri o maggiori diritti di quei che pagano i legni nazionali.

Questa reciproca eguaglianza di trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero si direttamente dai

porti degli Stati contraenti, che da un altro punto qualsiasi.

Si osserverà la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti senza distinzione di provenienza o destinazione ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni, ed ai rimborsi di diritti che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dall' industria dei due paesi contraenti diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall' industria delle Nazioni più favorite

~~Art. 6~~

~~Ognuna delle due parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato nessun monopolio sindacato o privilegio proprio esclusivamente detto a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.~~

~~Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti il di cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi, cioè ai brevetti d'invenzione, per la loro introduzione e per la loro applicazione.~~

Art. 6

I cittadini delle due Parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due paesi il commercio di scalo e di cabotaggio non pagando in ciascun

diritti maggiori di quelli che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili.

I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti non andranno neppure in questi casi soggetti a diritti maggiori o diversi nei porti dell'altra, di quelli che si pagano dai Nazionali per tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena od altro di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti a nome o a beneficio del Governo, dei pubblici funzionari, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque altro stabilimento.

## Art. N° 7°

Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti rispettivi:

1° Le navi che entrate in zavorra ne

ripartiranno in zavorra, qualunque sia la loro provenienza.

2° Le navi che passando da un porto di uno dei due Stati in uno o più porti del medesimo Stato sia per deporvi in tutto od in parte il loro carico, sia per prenderlo o completarlo, giustificheranno di avere già pagato i diritti summenzionati.

3° Le navi che entrate con un carico in un porto, sia volontariamente sia per approdo forzato ne escirano senza aver fatto operazioni di commercio.

Nel caso di approdo forzato non saranno considerate come operazioni di commercio lo scarico e ricarico delle mercanzie per il raddobbo della nave, il trasbordo sopra altra nave in caso di innavigabilità della prima, le spese necessarie all'approvvisionamento degli equipaggi, e la vendita delle mercanzie

avariate quando l'amministrazione delle dogane ne avrà accordata licenza, semprechè non siano destinate alla consumazione interna.

## Art. 8°

Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra parte i cittadini rispettivi riceveranno per esse e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie la medesima assistenza dalle Autorità locali che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo.

Peraltro le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli Agenti Consolari della Nazione cui appartiene

il legno naufragato, investito od arrariato.

Le Autorità locali dovranno al più presto possibile far noto ai detti Agenti l'infortunio di cui si tratta, e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dello adempimento delle disposizioni concernenti l'entrata ed uscita delle merci salvate.

## Art. 10: 9°

In tutti i territori e domini dei due Stati sarà accordata ai bastimenti dell'altro la facoltà di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel Paese, semprechè si conformino alle leggi locali e che l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento di una delle Parti contraenti vorrà completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinari sudditi dell'altra Parte Contraente non potrà farlo che in seguito di permesso in iscritto dell'Agente Consolare dell'altra Nazione.

## Art. 10°

Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle due parti contraenti, che fossero stati predati da pirati sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro stato, sia in alto mare e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi spiagge o dominii dell'altra parte saranno consegnati ai loro proprietarj mediante il rimborso delle spese occorse

per la ripresa.

In questi casi l'azione di rivendicazione dovrà essere promossa nello spazio di due anni innanzi ai Tribunali dalle parti interessate che potranno per tal fine farsi rappresentare da procuratori od agenti della loro Nazione.

## Art. ~~12°~~ 11°

~~Il complemento dei principii di diritto marittimo fissati con la dichiarazione del Congresso di Parigi del 16 Aprile 1856, i quali vengono accettati senza riserva dalle due Parti nelle rispettive loro relazioni,~~ Le due Potenze concordano che verificandosi la sventura di una guerra fra l'una e l'altra, le proprietà private di qualunque specie spettanti ai cittadini dell'una saranno rispettate dall'altra al pari

delle proprietà dei neutrali, e ciò tanto sul mare quanto sopra terra, tanto in alto mare, quanto sul mare territoriale e in qualsivoglia altro luogo e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senz'altre limitazioni che il caso di rottura di blocco e il caso di contrabbando di guerra.

Tuttavia è mantenuto il diritto d'impedire durante la guerra ogni commercio e comunicazione fra tutti od alcuni punti del littorale del proprio territorio e le navi mercantili viaggianti sotto bandiera nemica, come pure di applicare ai trasgressori dell'interdizione le confische ed altre pene purchè il divieto e la pena sieno determinati da apposito manifesto precedentemente pubblicato.

## Art. 12:

Il blocco per essere obbligatorio deve essere effettivo e dichiarato.

Il blocco non sarà considerato come effettivo se non è mantenuto da forze sufficienti da impedire realmente qualunque accesso alle spiagge od ai porti bloccati.

Il blocco s'intenderà notificato quando ne sia data notizia speciale alla nave che va per entrare nel luogo bloccato. Quindi in nessun caso la nave potrà essere sequestrata, nè catturata, nè condannata se non gli sarà stata notificata l'esistenza attuale del blocco da un bastimento della squadra che ve lo mantiene. E perchè non possa allegarsi ignoranza di fatti è dato lecito catturare il bastimento che malgrado la notificazione

fattagli in debita forma ritorna a presentarsi davanti allo stesso porto durante il blocco, dovrà il comandante del bastimento da guerra la prima volta che lo incontra annotare nelle sue carte di navigazione il giorno, luogo ed altura in cui lo avrà visitato e gli sarà stata fatta notificazione del blocco, ritirando dal capitano del bastimento mercantile un'analoga dichiarazione firmata dal medesimo.

## Art. 13.

Le navi mercantili dell'una o dell'altra parte contraente che fossero entrate in un porto prima che fosse assediato, bloccato od occupato da uno dei belligeranti potranno uscirne liberamente col loro carico e se queste medesime navi si trovassero nel porto

dopo la resa della piazza non potranno sotto alcun pretesto essere catturate, ma dovranno tanto le navi quanto le merci essere rilasciate ai rispettivi proprietari.

## Art. 14°

Saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, sciabole ed altre armi di ogni genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie purchè però non siano per uso di bordo e personale e generalmente tutto ciò che senza manipolazione serve esclusivamente ad immediato armamento marittimo o terrestre.

Gl' individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno giammai venire arrestati a bordo delle navi, salvo

nel caso che fossero arruolati come soldati o come volontari al di lui servizio.

## Art. ~~16.~~ 15.°

Se una delle due Potenze contraenti si trovasse in guerra con una terza ~~Potenza~~ i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione ed il loro commercio cogli Stati del nemico e fra gli Stati belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, ferme stanti le definizioni e le norme stabilite nei tre articoli precedenti, come pure salve le norme del diritto internazionale comune intorno al diritto di visita.

## Art. 17.°

Saranno considerati come bastimenti

italiani al Nicaragua . . . .
e viceversa come bastimenti nicaragueni
in Italia quelli che navigheranno sotto
la rispettiva bandiera e che saranno
muniti delle carte di bordo e degli altri
documenti richiesti dalla legislazione
degli Stati respettivi per la giustifica-
-zione della nazionalità dei bastimenti
di commercio

## Art. 17°

I cittadini di ciascuno dei due paesi
saranno ammessi nell'altro al godimento
dei diritti civili.

Quindi è riconosciuta loro da amb
le parti contraenti la facoltà di possedere
beni stabili e di disporre a loro piacimen
per vendita, donazione, permuta, ed
in qualunque altro modo di tutte le

proprietà di qualsivoglia specie che possederanno nei territorii respettivi. Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere per successione sia ab intestato che per testamento secondo le leggi in vigore negli Stati cui appartengono, senzachè possano essere sottomessi per causa della loro qualità di forestieri ad alcuna tassa od imposizione che non pesi egualmente sui nazionali.

## Art. 18°

I cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali. Saranno quindi dispensati dal dar cauzione straniera

Avranno inoltre la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti al pari dei nazionali e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei Tribu= nali nelle cause nelle quali fossero interes= sate come pure di assistere alle informa= zioni, esami e deposizioni di testimoni che possano aver luogo in occasione dei giudizii medesimi, semprechè le leggi dei respettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti.

## Art. 19:

Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai Tribu= nali di una delle parti contraenti e debitamente legalizzate avranno sulla richiesta dei Tribunali stessi negli Stati dell'altra parte la stessa forza di quelle

emanate dai Tribunali locali e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecarii sovra quei beni che ne saranno passibili secondo le leggi del paese ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla iscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere preventivamente dichiarate esecutorie dal Tribunale Superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione mediante un giudizio di deliberazione in cui sentite le parti nella forma sommaria si esaminerà.

1° Se la sentenza sia stata proferita da un'autorità giudiziaria competente.

2° se sia stata pronunziata citate regolarmente le parti.

3° Se le parti sieno state legalmente

rappresentate o legalmente contumaci;

4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato.

~~L'esecutorietà della sentenza potrà essere richiesta in via diplomatica ovvero direttamente dalla parte interessata.~~

~~Quando è chiesta in via diplomatica se la parte interessata sarà ha nel tempo costituito un procuratore, questi gli verrà deputato d'ufficio dal Tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.~~

~~La parte istante dovrà soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il prezzo e rimborso di ogni legittima sua competenza.~~

## Art. 20°

Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima della conclusione

del presente trattato avranno rispettiva-
=mente nei due paesi la stessa forza e
valore di quelli emanati e ricevuti dalle
Autorità locali e dai Notari esercenti
sul luogo, quando questi sieno stati
sottoposti a tutte le formalità ed al paga-
=mento dei relativi diritti stabiliti nei
rispettivi Stati.

Gli atti notarili però non potranno
avere la forza esecutiva che la legge loro
accorda se questa non fu prima loro
impartita dal Tribunale del circondario
in cui vuol farsi l'esecuzione previo
sommario giudizio in cui si compiranno
le formalità stabilite dall'articolo precedente
in quanto vi sono applicabili.

Art. 21°

Le Parti Contraenti nell'intento

di evitare possibili contestazioni e ben determinare la condizione giuridica dei cittadini d'uno Stato stabiliti nell'altro convengono che saranno considerati come cittadini italiani al Nicaragua e come cittadini nicaraguensi in Italia quelli che recatisi a dimorare nello Stato dell'altra parte avranno conservato, a norma delle patrie leggi la naturalità del paese natio.

Convengono inoltre che il figlio nato in ~~Italia~~ Nicaragua da padre italiano sarà reputato cittadino italiano e reciprocamente il figlio nato ~~da~~ in Italia da padre ~~da padre italiano~~ nicaraguense sarà reputato come cittadino ~~italiano~~ nicaraguense.

Ciò nonostante al raggiungere la maggiore età legale, quale è fissata dalle patrie leggi, sarà libero al figlio stesso di optare mediante dichiarazione

fatta nell'anno al Consolato della Nazione cui suo padre appartiene per la nazionalità del paese dove è nato e verrà allora considerato come cittadino di questo paese fino dalla nascita salvi gli effetti degli atti anteriormente compiuti.

## Art. N° 22°

Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione [illegible] questo s'intenderà ipso-facto e di pieno diritto concesso all'altra Parte.

## Art. 23°

Il presente Trattato sarà in vigore per dieci anni da decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche ma se un anno prima dello spirare del termine niuna delle parti contraenti avesse annunziata ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti continuerà a rimanere in vigore per amb le parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

## Art. 24°

Il presente Trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e da S. E. il Presidente della Repubblica di Nicaragua.

secondo la Costituzione di ognuno dei due paesi e le ratifiche saranno scambiate a Washington nel termine di un anno dal giorno della firma od anche più presto se ciò sarà possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Managua addì Sei di Marzo dell'anno di nostro Signore 1868

(L. S.) Firmato: J. Antonia.

(L. S.) Firmato: Tomás Ayon.

Per copia conforme all'originale esistente negli archivi del Ministero degli affari Esteri

Il Direttore Generale

[illegible]

# VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

# RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio e Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo Unico

Il Nostro Presidente del Consiglio e Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri è autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale il qui unito progetto di Legge relativo alla approvazione del Trattato di Commercio e Navigazione conchiuso a Managua il 6 Marzo 1868 tra l'Italia e il Nicaragua, ed a sostenerne la discussione.

Dato a Firenze addì 6 Dicembre 1868

Vittorio Emanuele

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Emilio Visconti-Venosta

Registrato al Ministero (Esteri)
Reg. 24. Atti Pubblici, a carte 41.
Giuseppe Bertolla